

COME VA DIVISA LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ TRA IL CONIUGE E L'EX CONIUGE?

(Cass. 9.5.2018 n. 11202)

Se una persona avente diritto ad un trattamento pensionistico muore lasciando sia un coniuge che un ex coniuge, una quota della pensione di reversibilità (e del TFR, se non ancora percepito) deve essere assegnata al coniuge divorziato, *"tenendo conto della durata"* di quel rapporto matrimoniale (art. 9, comma 3, L.898/70).

Tuttavia, l'applicazione di quest'unico criterio conduce a volte a risultati iniqui; la pronuncia che ora esaminiamo tiene quindi in considerazione anche il periodo di convivenza prematrimoniale.

Il caso

L'ex moglie di un dipendente pubblico deceduto agisce in giudizio contro il coniuge superstite e l'Inpdap per chiedere una quota della pensione di reversibilità e del TFR.

In primo grado, il tribunale riconosce all'ex coniuge una quota del 70% della pensione di reversibilità, in considerazione della maggior durata del primo matrimonio, e del 40% del TFR.

La sentenza viene confermata anche in appello.

A seguito del ricorso in Cassazione della moglie superstite, la causa viene rimessa nuovamente alla corte d'appello, che ridetermina le quote per il 60% alla prima moglie e per il 40% alla seconda.

La moglie superstite ricorre nuovamente in cassazione, la quale rileva che la propria precedente decisione non era stata correttamente applicata e rimette gli atti alla Corte d'appello, che modifica nuovamente le quote, attribuendo la pensione per il 50% a ciascuna delle mogli.

La causa approda in Cassazione per la terza volta, questa volta su ricorso della ex moglie.

La sentenza di Cassazione

Respingendo il ricorso, la Suprema Corte richiama il principio di diritto già stabilito nelle precedenti pronunce, ovvero che la ripartizione della pensione di reversibilità deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata del rapporto matrimoniale, anche valutando ulteriori elementi, da utilizzare quali correttivi del criterio temporale; fra tali elementi, continua la Suprema Corte *"specifico rilievo assumono l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, nonché le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, ed in quest'ottica, ed al solo fine di evitare che l'ex coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio, ed il secondo coniuge il tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita, anche l'esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge potrà essere considerata dal giudice del merito quale elemento da apprezzare per una più compiuta valutazione delle situazioni"*.

Nel caso specifico, nell'ultima pronuncia della Corte d'Appello tutti questi elementi erano stati valutati e, in particolare, si era tenuto conto *"di una convivenza coniugale e prematrimoniale della coniuge superstite superiore alla durata della convivenza coniugale effettiva vantata dalla coniuge divorziata"*.

D'altra parte, conclude la Cassazione, l'art. 116 c.p.c. esprime il principio di libera valutazione delle prove per il giudice di merito, per cui la Corte d'appello, nel ripartire le quote della pensione, poteva *"apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché - come accaduto nella specie - risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati"*.

D.M.